



CIRCOLARE 34/18

Roma, li .....  
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036  
www.casartigiani.org

## OGGETTO

Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Orientamenti in materia di Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio e di Lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione rischi.

Associazioni confederate aderenti e collegate  
CASARTIGIANI  
**LORO SEDI**

Segnaliamo alle associazioni del sistema CASARTIGIANI la recente pubblicazione di due importanti lettere circolari con le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito orientamenti ispettivi ai propri uffici territoriali in ordine a due aspetti di particolare interesse per la categoria.

**Con la Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018** (all.1), si ribadisce l'orientamento del Ministero del lavoro (cfr. Circolare n. 20 del 1 agosto 2012 ; Circolare n. 20 del 18 luglio 2012) secondo cui la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della disposizione di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 \_ che vieta la stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi (DVR) \_ comporta l'automatica conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa conclusione che si fonda anche su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione - formatosi inizialmente in relazione al contratto a termine, ma poi applicato anche in altre e diverse ipotesi - che ha più volte espresso il principio generale secondo il quale se un contratto di lavoro "atipico" risulta in contrasto con una norma imperativa ciò ne comporta una nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., con la conseguente automatica trasformazione dello stesso nella "forma comune" di contratto di lavoro, cioè quello subordinato a tempo indeterminato. *«Naturalmente \_ conclude l'Ispettorato \_ va evidenziato, ... che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione. In tal senso, nel confermare l'orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.»*

**Con la lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018** (all.2), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni - condivise con il Ministero del lavoro, l'INPS e l'INAIL - in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale.

Nel sottolineare in via preliminare che l'esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non possa prescindere da una valutazione caso per caso delle singole fattispecie, vengono delineate alcune ipotesi, come quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza

continuativa e/o quella del familiare che abbia già un impiego full time, da ricondurre verosimilmente nell'ambito di prestazioni solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, da escludere dall'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi l'Ispettorato fornisce un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell'artigianato (90 giorni nell'anno) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitudine e prevalenza della prestazione di cui all'art. 2 della L. n. 613/1966.

Da ultimo la circolare ribadisce che .....”, *ad ogni buon conto,.... il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescindano dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.*

Cordiali saluti

**CASARTIGIANI**

**ALLEGATI**

1. INL\_Lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018
2. INL\_Lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018